

ASSOCIAZIONE CULTURALE – MUSICALE
ACCADEMIA MUSICALE INTERNAZIONALE MARIA MALIBRAN APS
Altidona (FM) - Via Po n. 12

Verbale di assemblea straordinaria

Oggi, venerdì 30 Agosto 2024, alle ore 17.00 in Altidona (FM), via Po n. 12, è indetta L'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Accademia Musicale Internazionale "Maria Malibran" in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Variazioni Statuto finalizzato all'adeguamento della normativa Terzo Settore.
2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente Prof.ssa Rossella Marcantoni la quale ringrazia tutti i presenti per aver accolto l'invito di partecipare all'assemblea odierna ed invita la stessa a nominare il Presidente e Segretario.

Propone come Presidente la stessa Prof.ssa Rossella Marcantoni e come Segretario il sig. Simone Marzetti, che vengono eletti a ricoprire gli incarichi di cui sopra per acclamazione.

Prende quindi la parola il Presidente dell'Assemblea il quale, dopo aver constatato la corretta e regolare convocazione dell'assemblea straordinaria, nel pieno rispetto delle norme statutarie, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare e comunque in forma totalitaria. Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente come, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siano necessarie alcune modifiche ed integrazioni al vigente statuto a seguito dei rilievi mossi dall'Ufficio Regionale RUNTS con PEC del 08/08/2024, per renderlo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ufficio ha chiesto quanto segue:

- a) modificare ed integrare l'art. 2 dello Statuto, definendo con chiarezza le attività di interesse generale svolte dall'associazione così come rubricate e tipizzate all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- b) modificare la disciplina relativa al diritto di voto dei soci minorenni;
- c) modificare la disciplina relativa ai quorum costitutivi dell'Assemblea straordinaria;
- d) modificare l'art. 5 dello statuto relativamente alla "deliberazione insindacabile" del Consiglio Direttivo circa la richiesta di ammissione a socio;
- e) modificare la regolamentazione del diritto di voti relativamente ai sostenitori;
- f) aggiornare l'importo sotto il quale il bilancio può essere redatto in forma di rendiconto finanziario per cassa, a seguito del recente adeguamento normativo del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente, dopo aver esposto le modifiche e letto il nuovo Statuto, dà la parola ai presenti. Dopo ampia discussione, con relativa risposta del Presidente ai vari quesiti formulati, il Presidente mette ai voti le modifiche statutarie ed il nuovo Statuto di seguito allegato e che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto. L'Assemblea approva all'unanimità. Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, non avendo più null'altro da discutere, il Presidente alle ore 20.15 dichiara conclusi i lavori dell'assemblea dopo aver ringraziato i partecipanti per la collaborazione offerta e reso possibile una partecipazione totalitaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Altidona 30-08-2024
Il Presidente dell'Assemblea

Rossella Marcantoni

Il Segretario

Simone Marzetti





AGENZIA ENTRATE

Direzione Provinciale di Fermo

Atto registrato a Fermo al n. 662

Serie 3, il 02/09/2024

Visto il versamento per

complessivi € 296,00

L'addetto alla registrazione

Il Funzionario

Andrea Ricolo

Andrea Ricolo



464/2024-08-20

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita nel numero dei soci previsto dalla legge, con sede in Altidona, via Po n. 12, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata Associazione Culturale Musicale "Accademia Musicale Internazionale Maria Malibran APS ETS", codice fiscale e P. IVA 02059450441, di seguito denominata Associazione, costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile ed in conformità del dettato di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprende nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è libera, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, avendo esclusivamente finalità di promozione e incentivazione della cultura, in particolar modo della musica in tutte le sue forme. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati e di terzi le attività culturali di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 11/2017 vanno annoverate quelle previste in particolare ai punti (d) *[educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28/03/2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa]* e (i) *[organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale]*.

A titolo meramente esemplificativo, l'Associazione si occuperà di:

- a) promuovere la musica in tutte le sue forme, attraverso l'organizzazione ed erogazione di spettacoli dal vivo, rappresentazioni musicali ed eventi culturali; stimolare e sviluppare l'associazionismo di tutti coloro che sono interessati alla musica attraverso la diffusione e la promozione della cultura musicale, in tutte le sue espressioni e manifestazioni;
- b) organizzare corsi di canto e strumento rivolti a studenti e musicisti italiani e stranieri;
- c) preparare studenti agli esami di ammissione ai corsi accademici di primo e secondo livello di canto e strumento attivi nei Conservatori Statali di musica;
- d) promuovere e diffondere la musica, nelle sue varie espressioni;
- e) favorire ed incrementare l'istruzione musicale della collettività;
- f) favorire e diffondere la conoscenza di tale disciplina;
- g) promuovere la ricerca in campo musicale;
- h) promuovere l'attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- i) instaurare rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.
- j) curare la redazione e la pubblicazione su media tradizionali e su web di testi, opere, libri, materiale audiovisivo, informatico e fonografico per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;



- k) servirsi del lavoro, anche retribuito, di persone esterne all'Associazione (in particolare artisti, docenti, esperti o altro personale specializzato) per il raggiungimento delle sue finalità;
- l) promuovere, diffondere e curare l'immagine e le attività artistiche degli associati e di coloro che desiderano avvalersi dei servizi e degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione;
- m) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso l'Associazione dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà richiedere ed accettare contributi, finanziamenti e prestiti, aprire conti correnti bancari e postali con firma di trattenza del solo presidente o di un eventuale procuratore da questi designato.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

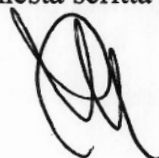
Art. 4 - SOCI

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo che, per la loro attività di lavoro, studio o interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima, ne condividano finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari. I Fondatori dell'Associazione sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Non è ammessa la trasferibilità delle quote né la possibilità di procedere alla rivalutazione del loro valore.

Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

La vita del socio nell'Associazione è basata su principi e criteri di democraticità e non può essere limitata e temporanea la partecipazione alla vita dell'Associazione. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta, fax o email al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. La richiesta scritta dovrà fornire tutti



gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento si esprimerà in merito alla domanda di ammissione. La qualità di socio si perde per esclusione per gravi motivi, per recesso, per decesso del socio ovvero per mancato versamento della quota associativa dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia sollecitato il pagamento. L'esclusione a seguito di gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo; in casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata. Il recesso del socio non comporta alcun onere per l'Associazione in quanto il socio uscente non ha alcun diritto di liquidazione della propria quota sociale o dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa (intrasmissibilità delle quote) e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, nessuno escluso, hanno eguali diritti:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

I soci minorenni hanno pari dignità e diritti e possono intervenire alla vita sociale per mezzo di chi ne ha la rappresentanza genitoriale o comunque legale. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.



La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI:

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI:

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

LAVORATORI: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 7 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c) introiti derivanti da manifestazioni musicali e attività culturali/didattiche promosse e/o organizzate dall'Associazione;
- d) introiti di natura commerciale per servizi promo-pubblicitari.



In ogni caso, i versamenti effettuati a qualunque titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente.
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed hanno diritto a parteciparvi tutti i soci, nessuno escluso, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo;
- c) la decisione in merito al termine di pagamento della quota associativa;
- d) a trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Per la validità della costituzione dell'assemblea straordinaria e delle sue delibere occorre un quorum costitutivo. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da esporre all'interno dei locali dell'Associazione, o sul sito www.accademiamalibran.it, oppure mediante invio ai soci via posta, o mail o fax, almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'assemblea con il relativo ordine del giorno.



L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei soci, con convocazione da effettuarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 10 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ciascun socio ha diritto di prendere visione dei verbali delle Assemblee. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente Onorario che si sia distinto per meriti e carriera in ambito musicale, il quale potrà partecipare alla vita dell'Associazione senza diritto di voto.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o e-mail almeno 2 giorni prima dell'adunanza. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) la delibera sull'ammissione dei soci;
- d) la convocazione dell'assemblea;



- e) la determinazione del valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g) la predisposizione dello schema del conto consuntivo e della relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h) la delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare. Il Presidente può inoltre intestare a suo nome licenze ed autorizzazioni occorrenti all'attività dell'Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma I, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 - STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati il Consiglio Direttivo provvederà ad usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- uno o più siti web gestiti dall'Associazione
- una o più mailing lists
- una o più news letters.

Art. 18 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo deve essere annuale.

È fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate l'associazione sono costituite da:

- a) quote relative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventi musicali dal vivo realizzati dall'Accademia;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:



- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 20 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 21- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o di pubblica utilità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke.